



N. 4664/10 Sent.
N. 4911/08 R.G.
N. 19190/10 Cron.

TRIBUNALE DI LUCERA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott. Mario De Simone, ha pronunciato all'udienza del 1 dicembre 2010, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4911/2008 del Ruolo Generale Lavoro vertente

TRA

~~COMUNE DI CARPINO~~, rapp.to e difeso dagli avv.ti COLOMBA MARIA RUSSO e JASMINE CABIRIA VOLPI, giusta procura conferita a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente 

E

COMUNE DI CARPINO, in persona del SINDACO p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe MENICHELLA, giusta mandato a margine della memoria di costituzione;

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 31/7/2008, il ricorrente premesso:
d'essere dipendente del Comune di Carpino con le mansioni di autista addetto al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
che con determinazione n. 70 del 24/5/2005 il Comune resistente procedeva all'approvazione di un bando di selezione per la progressione economica all'interno della categoria del personale dipendente;
che il ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla selezione per la progressione economica all'interno della categoria B per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003;
che nella scheda di valutazione individuale il ricorrente riportava il punteggio di 80/100, ma, inspiegabilmente nella tabella A relativa ai criteri di

valutazione adottati dal nucleo di valutazione veniva attribuito il punteggio minimo di 60,20/100;

che l'operato dell'amministrazione andava considerato illegittimo alla luce dell'art 6 della contrattazione di comparto poiché: a) la valutazione non era stata né tempestiva né periodica; b) nell'attribuzione del punteggio della tabella A non si era tenuta in considerazione i parametri di cui alla tabella B; c) non era stato formulato alcun giudizio sintetico.

Tutto quanto precede premesso, il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente e per l'effetto la condanna del Comune di Carpino al riconoscimento in favore del ricorrente del passaggio della categoria B1 a quella B2.

Si costituiva in giudizio il convenuto ente che chiedeva il rigetto delle pretese attoree, con argomentazioni varie analiticamente indicate nella memoria di costituzione.

Il Giudice, verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti.

La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e con l'acquisizione di ampia produzione documentale.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza.

Motivi della decisione

La domanda merita accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.

Preliminarmente occorre pronunciarsi sull'eccezione difetto di giurisdizione formulata dalle difese resistenti.

Il discrimine tra AGO e GA stabilito dall'art. 63, del TU 165/2001, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, va inteso nel senso sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre sono attribuite alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria.

La situazione, naturalmente, non è sempre così netta in quanto spesso ci si trova innanzi a questioni limite; è questo il caso dei c.d. concorsi interni, ovvero aperti a dipendenti dello stesso ente.

Per i concorsi "interni", la giurisdizione è determinata dall'esito della verifica in ordine alla natura della progressione, restando riservato all'ambito dell'attività autoritativa soltanto il mutamento dello *status* professionale, non le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento, e caratterizzate, di conseguenza,

da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Le SS.UU. in argomento si sono conformate al consolidato orientamento secondo cui *la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni (la possibilità di vincitori "esterni" da assumere priva di rilevanza la partecipazione anche di soggetti già dipendenti della p.a.- cd. concorsi misti- restando ascritta la procedura, unitariamente considerata, ai concorsi pubblici di cui all'art. 97 Cost. e d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35), ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra (pure in questo caso non rileva la natura "mista", cioè la partecipazione anche di dipendenti già inquadrati nell'area superiore: Cass. SS.UU.. 20 aprile 2006, n. 9168); di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concorsuali si atteggia come residuale, in quanto relativa ai concorsi per soli candidati "interni" che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale (Cassazione civile, SS.UU., ordinanza 09.02.2009 n° 3055; Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 18886; 26 febbraio 2004, n. 3948).*

Nel caso di specie, dunque, trattandosi della questione relativa alla mera progressione economica, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario.

Venendo al merito della questione occorre rilevare come parte ricorrente muova una serie di censure alla gestione ad opera del Comune resistente della procedura concorsuale oggetto di giudizio. Il giudicante ritiene che sia dirimente quella relativa alla completa assenza di valutazioni sintetiche.

Al riguardo si osserva che in base al consolidato indirizzo della Suprema Corte le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e soprattutto agli obblighi di correttezza e buona fede, con l'onere di motivare le suddette note al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero di motivi illeciti. Da questa premessa non può che trarsi la conclusione che le valutazioni dei dipendenti ad opera del datore di lavoro pubblico non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore di lavoro, potendo il dipendente contestare la motivazione e quindi la legittimità di quest'ultima: "Le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo e agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nonché all'onere di motivare le note stesse al fine di consentire la verifica del rispetto tali criteri e obblighi e della inerente necessaria trasparenza; nel caso, poi, in cui ad una determinata valutazione sia collegata l'attribuzione di un beneficio retributivo, il lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative ricade sul datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione all'incentivo economico previsto dall'accordo 29 dicembre 1988 a

favore del personale direttivo del Banco di Napoli riportante la qualifica di ottimo, aveva rigettato la contestazione del lavoratore, valorizzando il carattere discrezionale del giudizio del datore di lavoro)" Sez. L, **Sentenza** n. 206 del 09/01/2001.

A fronte di questo chiaro e convincente orientamento giurisprudenziale si contrappone l'operato del Comune di Carpino, la cui difesa in modo non corretto sostiene che le valutazioni del datore di lavoro possano essere meramente numeriche e, dunque, tradursi in valutazioni di tipo discrezionale.

Orbene l'erroneità dell'impugnata decisione, la quale s'incentra solo sulla discrezionalità e quindi sull'insindacabilità, si coglie anche in base alla considerazione che se il giudizio di "idoneità" positivo deve essere parametrato e rapportato a specifici elementi, a maggior ragione il giudizio negativo, che deve essere idoneamente motivato, è suscettibile di controllo in sede giudiziale: *"In tema di note di qualifica dei dipendenti, le valutazioni del datore di lavoro non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti da contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede a cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; inoltre, l'indagine giudiziale sulla correttezza di tali valutazioni costituisce accertamento di fatto riservato al giudice soggetto unicamente al controllo di idoneità della motivazione da parte della Cassazione"* Sez. L, Sentenza n. 3227 del 11/02/2008.

Sulla base di tutto quanto premesso appare evidente come la procedura esperita dal Comune di Carpino, non faccia emergere in alcun modo un procedimento mentale seguito, non esprimendo alcun giudizio sintetico che deve reputarsi essenziale al fine di fornire chiarezza sull'iter formativo del giudizio valutativo espresso. Ragionare in maniera difforme significherebbe trasformare un giudizio improntato ai canoni della discrezionalità tecnica in un giudizio caratterizzato dall'arbitrio. Del resto, e volendo rimanere al caso in specie, non si comprende come dal passaggio da una tabella all'altra si sia passato da un punteggio di 80/100 ad uno decisamente più basso (60,20/100; una valutazione sintetica, nel bene o nel male, avrebbe chiarito l'aspetto (anche-eventualmente- nel senso di un errore del Comune). Sul base di tutto quanto detto non può ritenersi la validità della graduatoria disposta dall'ente resistente che dovrà procedere ad una nuova valutazione.

Venendo alle richieste di parte ricorrente, occorre rilevare come non possa accogliersi la richiesta di inquadramento nella categoria B2; all'attenzione del giudicante, infatti, non sono stati portati tutti quegli elementi che possono consentire una valutazione complessiva e relativa a tutti i candidati. Può invece accogliersi la richiesta di risarcimento del danno per lo scorretto operato del Comune di Carpino; il risarcimento può essere determinato in 1698,00, corrispondenti all'aumento di stipendio relativo alla progressione economica.

Spese di giudizio a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata , ogni altra domanda ed istanza disattesa, così decide:

- A) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara relativamente alla posizione del ricorrente la nullità della graduatoria categoria B relativa alla progressione economica per l'anno 2003 e per l'effetto condanna il Comune convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 1698,00;
- B) Condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1800,00 oltre iva e cpa come per legge.

Lucera 1/12/2010

Il Funzionario
reg. Amm. **FURCELLI**

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. M. J. Simone)

DEPOSITO IN CANCELLERIA
21 DIC. 2010



IL FUNZIONARIO
reg. Amm. **FURCELLI**